Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 356

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 356 DEL 29 DICEMBRE 1984:

LEGGE 22 dicembre 1984, n. **887.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 356 DEL 29 DICEMBRE 1984:

LEGGE 22 dicembre 1984, n. **888.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-87.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 356 DEL 29 DICEMBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84:

Etelia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1984.

Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1984.

N.E.L.S.A. - Nando Evolvi lubrificanti società per azioni, in Como: Obbligazioni « 7% - 1970 » sorteggiate il 7 dicembre 1984.

S.E.C.I. - Società esercizi commerciali industriali, società per azioni, in Bologna: Rimborso di obbligazioni.

Rumianca, società per azioni (in liquidazione), in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1984.

Immobiliare Crostolo, società per azioni, in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984.

Press, società per azioni, in Bra: Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1984.

C.G.A. - Strumenti scientifici, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1984.

Cambi Luigi & C., società per azioni, in Prato: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1984.

Immobiliare Le Fonti, società per azioni, in Prato: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1984.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1984 e rimborsabili dal 1° marzo 1985.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1984 e rimborsabili dal 1° gennaio 1985.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1984 e rimborsabili dal 1° dicembre 1984.

Fardea, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1984.

S.I.A.I. - Società investimenti agricoli immobiliari, società per azioni, in Modena: Obbligazioni « 8% - 1973 » sorteggiate il 10 dicembre 1984.

S.I.A.I. - Società investimenti agricoli immobiliari, società per azioni, in Modena: Obbligazioni « 12% - 1979/1989 » sorteggiate il 10 dicembre 1984.

I.A.B. - Immobiliare Alta Brianza, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984 (delibera assemblea 14 aprile 1981).

I.A.B. - Immobiliare Alta Brianza, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984 (delibera assemblea 3 ottobre 1980).

Westron italiana, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984 (delibera assemblea 21 ottobre 1980).

Westron italiana, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984 (delibera assemblea 3 ottobre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1984, n. **889**.

Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere ».

Allo stesso articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno ».

All'articolo 18 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, nel primo comma, le parole: « dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª classe » sono sostituite dalle altre: « sedici biglietti di 1ª classe ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 21 dicembre 1984, n. **890**.

Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Deposito della domanda internazionale

Le persone fisiche o giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio centrale brevetti, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio centrale brevetti ovvero inviata tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del trattato.

La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della convenzione sul brevetto europeo, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, osservate le disposizioni dell'articolo 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 2.

Requisiti della domanda internazionale

La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del citato trattato di cooperazione in materia di brevetti e del suo regolamento di esecuzione ed essere redatta in lingua francese, o inglese, o tedesca.

Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale a due copie; le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio centrale brevetti a spese del richiedente.

Art. 3.

Esame della domanda internazionale

L'Ufficio centrale brevetti, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato.

L'Ufficio centrale brevetti dichiara che la domanda si intende ritirata nelle ipotesi previste nell'articolo 14 del trattato.

Art. 4.

Trasmissione della domanda

L'Ufficio centrale brevetti trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti.

Se quindici giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regola-

mento di esecuzione del trattato, è pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione ne può essere chiesta la trasformazione in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

Art. 5.

Tasse

Il richiedente è tenuto al pagamento della tassa di trasmissione di cui alla regola 14 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti nei termini, nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

La tassa internazionale e quella di ricerca sono pagate, ed eventualmente rimborsate, nei termini e con le modalità stabilite con lo stesso decreto, emanato in conformità alle regole 15 e 16 del regolamento di esecuzione del trattato.

Restano dovute le tasse di concessione governativa previste per i brevetti nazionali ed europei.

Art. 6.

Segretezza della domanda internazionale

L'Ufficio centrale brevetti, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'Ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 o la copia di cui all'articolo 22 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

Tuttavia l'Ufficio centrale brevetti può dare comunicazione e pubblicare di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

Art. 7.

Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

La domanda internazionale che contiene la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della convenzione sul brevetto europeo e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — ANDREOTTI — SPADOLINI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 22 dicembre 1984, n. **891.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, *comma* 2, *dopo le parole*: « i relativi contratti », *sono inserite le altre*: « non oltre il termine di cui al comma 1 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso numero della Gazzetta Ufficiale *alla pag.* 10890.

LEGGE 22 dicembre 1984, n. **892.**

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purché la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso.

Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualità di titolare, direttore o collaboratore di farmacia, nell'arco degli ul-

timi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purché al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.

E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alla gestione di farmacie ubicate nei comuni dichiarati disastrati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, ed alle sedi resesi vacanti in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, come modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Art. 3.

Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, all'autorità sanitaria competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unità sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 1.000 metri da quelle esistenti ».

Art. 5.

Ove le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il commissario di Governo, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario straordinario incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento, fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.

Il commissario straordinario si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo mandato al commissario di Governo.

Art. 6.

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dai seguenti:

« Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro due anni dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma.

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, è sostituito dai seguenti:

« Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario.

Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1° luglio 1984 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 22 dicembre 1984, n. 893.

Modificazione delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dotazioni organiche del personale dirigenziale

La tabella XIII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Organizzazione degli uffici

La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona, sono determinate, anche per quanto attiene alla specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 30 giugno 1986.

Art. 3.

Riduzione delle dotazioni organiche del personale direttivo

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in L. 340.000.000 per l'esercizio 1984, in L. 680.000.000 per l'esercizio 1985 e in L. 850.000.000 per l'esercizio 1986 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in L. 31.000.000 per l'esercizio 1984, in L. 62.000.000 per l'esercizio 1985 e in L. 77.000.000 per l'esercizio 1986, graverà sul capitolo 101 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dei corrispondenti esercizi.

Le dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono ridotte come segue:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

vice dirigenti 73
consiglieri 88

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

vice dirigenti 9
consiglieri 10

La determinazione dei contingenti, in cui deve essere apportata la riduzione, e del numero dei posti da ridurre, è effettuata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La riduzione effettuata sarà tenuta ferma ad ogni successiva rideterminazione, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, della dotazione organica del personale direttivo.

Art. 4.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — GAVA — GASPARI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TABELLA

QUADRO A. — *Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Liv. di funz.	Qualifica	Posti di qual.	Funzione	Posti di funz.
B	Direttore generale di azienda autonoma	1	Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni	1
C	Dirigente generale	33	Vice direttore generale	1
			Consigliere ministeriale	1
			Direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni	1
			Direttore centrale	11
			Direttore compartimentale	19
		34		

QUADRO *B.* — *Dirigenti amministrativi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Liv. di funz.	Qualifica	Posti di qual.	Funzione	Posti di funz.
D	Dirigente superiore . . .	139	Vice direttore centrale	10
			Direttore di ufficio della direzione generale	3
			Direttore ufficio centrale dopolavoro	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto e vice direttore compartimentale	30
			Direttore provinciale	95
E	Primo dirigente . . .	210	Vice direttore provinciale	72
			Direttore di ufficio compartimentale	76
			Direttore di divisione e vice consigliere ministeriale aggiunto	62
		349		

QUADRO *C.* — *Dirigenti tecnici delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Liv. di funz.	Qualifica	Posti di qual.	Funzione	Posti di funz.
D	Dirigente superiore . . .	26	Vice direttore centrale	3
			Vice direttore dell'Istituto delle poste e delle telecomunicazioni o consigliere ministeriale aggiunto	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto e vice direttore compartimentale	4
			Direttore di circolo di costruzioni delle poste e delle telecomunicazioni	18
E	Primo dirigente . . .	34	Direttore di divisione	15
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni	4
			Ispettore capo o vice consigliere ministeriale aggiunto . .	6
			Vice direttore di circolo di costruzioni	9
		60		

QUADRO *D.* — *Dirigenti tecnici delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Liv. di funz.	Qualifica	Posti di qual.	Funzione	Posti di funz.
D	Dirigente superiore . .	13	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto	12
E	Primo dirigente	27	Vice consigliere ministeriale	2
			Direttore di divisione	6
			Direttore di ufficio compartimentale	19
		40		

QUADRO *E.* — *Dirigenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Liv. di funz.	Qualifica	Posti di qual.	Funzione	Posti di funz.
D	Dirigente superiore . .	4	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente .	24	Vice consigliere ministeriale	1
			Direttore di divisione	3
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni	1
			Direttore di ufficio compartimentale	19
		28		

QUADRO *F.* — *Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*

Liv. di funz.	Qualifica	Posti di qual.	Funzione	Posti di funz.
C	Dirigente generale .	1	Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (*a*)	1

(*a*) Esercita le attribuzioni già spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e successive modificazioni e integrazioni.

QUADRO *G.* — *Dirigenti amministrativi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*

Liv. di funz.	Qualifica	Posti di qual.	Funzione	Posti di funz.
C	Dirigente generale . . .	4	Direttore centrale	4
D	Dirigente superiore . . .	14	Vice direttore centrale	6
			Dirigente di ispettorato di zona	2
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto . .	6
E	Primo dirigente . . .	28	Direttore di reparto presso gli organi centrali e periferici; vice consigliere ministeriale aggiunto	28
		46		

QUADRO *H.* — *Dirigenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*

Liv. di funz.	Qualifica	Posti di qual.	Funzione	Posti di funz.
C	Dirigente generale . . .	4	Direttore centrale	4
D	Dirigente superiore . . .	18	Vice direttore centrale	4
			Dirigente di ispettorato di zona	3
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto . .	11
E	Primo dirigente	32	Direttore di reparto presso gli organi centrali e periferici; vice consigliere ministeriale	28
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni	4
		54		

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

LEGGE 22 dicembre 1984, n. **894**.

Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni — in servizio alla data del 31 maggio 1984 — che abbiano sostenuto e non abbiano superato l'esame di idoneità disciplinato dall'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, o che per obiettive e documentate ragioni non abbiano potuto sostenere il predetto esame, sono ammessi, previa domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partecipare ad un esame di idoneità, da sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata massima di quattro mesi, per l'immissione nei ruoli delle rispettive amministrazioni nella qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame di idoneità. A tal fine, nei confronti dei giovani in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento delle operazioni relative al corso di formazione e all'approvazione della relativa graduatoria.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, saranno individuate le qualifiche iniziali delle carriere interessate nonché saranno stabilite la durata del corso e le modalità di svolgimento dello stesso e dell'esame finale.

I giovani che conseguono l'idoneità nelle prove di esame previste nel presente articolo, sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, dopo l'ultimo degli idonei di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Al personale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

I giovani ancora in servizio che non abbiano presentato la domanda o che non abbiano superato l'esame di cui al primo comma del presente articolo, cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rispettivamente allo scadere del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o alla data di approvazione della graduatoria.

Tra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, devono essere compresi gli istituti zooprofilattici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — GASPARI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1984, n. **895**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 67, relativo al corso di laurea in farmacia, è soppresso e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del quarto anno di studi. Esso consiste in una discussione

scritta approvata dal professore che ne ha assegnato il tema, e di argomenti di cultura generale ad essa attinenti.

Tale prova può anche essere preceduta da un colloquio di cultura inerente le discipline che caratterizzano più profondamente il corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1984
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1984, n. **896**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 327, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 328. — E' istituita presso l'Università di Bari la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile che conferisce il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 329. — La direzione della scuola ha sede presso gli istituti di clinica psichiatrica e clinica neurologica dell'Università di Bari.

Art. 330. — La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione professionale specifica nel campo della patologia neurologica e psichiatrica dell'infanzia.

Art. 331. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 332. — Il numero degli iscritti è di uno per ogni anno e complessivamente di quattro per l'intero corso di studi.

Art. 333. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 334. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 335. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed embriologia del S.N. (medicina e chirurgia;

2) fisiologia del S.N. con particolare riguardo alla età evolutiva (medicina e chirurgia);

3) genetica (medicina e chirurgia);

4) endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia (medicina e chirurgia);

5) patologia e clinica pediatrica (medicina e chirurgia);

6) tecniche di laboratorio (medicina e chirurgia).

2° *Anno*:

7) anatomia patologica del S.N. (medicina e chirurgia);

8) biochimica patologica del S.N. (medicina e chirurgia);

9) psicologia dell'età evolutiva (medicina e chirurgia);

10) semeiotica e clinica neurologica (medicina e chirurgia);

11) semeiotica e clinica psichiatrica (medicina e chirurgia).

3° *Anno*:

12) psicopatologia dell'età evolutiva (medicina e chirurgia);

13) semeiotica e clinica neurologica infantile (medicina e chirurgia);

14) psicodiagnostica dell'età evolutiva (medicina e chirurgia);

15) elettrofisiologia (medicina e chirurgia);

16) neuroradiologia (medicina e chirurgia);

17) neurochirurgia dell'età evolutiva (medicina e chirurgia);

18) semeiotica e clinica psichiatrica infantile (medicina e chirurgia).

4° *Anno*:

19) clinica psichiatrica infantile (seconda) (medicina e chirurgia);

20) terapia generale delle malattie mentali infantili (medicina e chirurgia);

21) psicoterapia dell'età evolutiva (medicina e chirurgia);

22) foniatria (medicina e chirurgia);

23) psicopedagogia (medicina e chirurgia);

24) sociologia applicata alla popolazione infantile (medicina e chirurgia);

25) legislazione (medicina e chirurgia).

Art. 336. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. L'esame di clinica psichiatrica infantile va sostenuto al 4° anno.

Art. 337. — Per gli studenti del 1° anno è obbligatoria la frequenza di sei mesi in clinica pediatrica; per gli studenti del 2° anno è obbligatoria la frequenza di tre mesi in clinica neurologica e di tre mesi in clinica psichiatrica; per gli studenti del 3° e 4° anno è obbligatoria la frequenza di sei mesi in neuropsichiatrica infantile. Nel corso della frequenza obbligatoria saranno svolte attività pratiche attinenti alle rispettive discipline. Per ogni anno di corso saranno organizzati seminari teorico-pratici interdisciplinari la cui frequenza è obbligatoria. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti la specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 338. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione.

Art. 339. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 340. — E' costituito per la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1984
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 126

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1984.

Rimozione dalla carica del sindaco di Quindici.

Al Presidente della Repubblica

Il sindaco neo-eletto del comune di Quindici (Avellino), signor Eugenio Graziano, in data 19 ottobre 1984 è stato tratto in arresto, in esecuzione dell'ordine di cattura emesso dal procuratore della Repubblica di Avellino, in quanto imputato in concorso con altri di associazione per delinquere di stampo camorristico, di omicidio e di tentato omicidio nei confronti di appartenenti a gruppi camorristici di opposta fazione, di porto e detenzione illegale di armi ed esplosivi, nonché di estorsioni aggravate e continuate ai danni di operatori economici della zona.

Per effetto del cennato ordine di cattura, il sig. Graziano è sospeso dalle funzioni di sindaco del comune di Quindici ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 286.

Il medesimo amministratore già nell'agosto 1983 era stato proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, nonché colpito dalla diffida di pubblica sicurezza prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Il prefetto, pertanto, ritenuto, alla luce di quanto sopra, che la permanenza del sig. Eugenio Graziano nella carica di sindaco costituisce un grave pericolo per l'ordine pubblico, ha proposto la rimozione del medesimo ai sensi dell'art. 149, settimo comma, del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1915.

Ed invero il Graziano sfruttando la sua posizione di sindaco, solo temporaneamente sospeso, potrebbe continuare ad influire negativamente sulla ordinata gestione degli affari comunali anche a danno degli avversari creando le premesse di reazioni estremamente pericolose sul piano dell'ordine pubblico.

Ritenuto che il mantenimento della carica di sindaco da parte del sig. Eugenio Graziano costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, si ritiene che, nella specie, sussistano gli estremi previsti dalla norma citata per adottare il proposto provvedimento.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma — con il quale si provvede alla rimozione dalla carica del predetto sindaco, fissando, inoltre, in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, ai sensi del comma ottavo del citato art. 149.

Roma, addì 27 novembre 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la permanenza in carica del sindaco di Quindici (Avellino), sig. Eugenio Graziano, costituisce un grave pericolo per l'ordine pubblico;

Visto il rapporto con cui il prefetto di Avellino ha proposto la rimozione del suddetto sindaco, ponendo in luce le motivazioni per le quali il sig. Eugenio Graziano è stato tratto in arresto sotto l'imputazione fra l'altro di associazione per delinquere di tipo camorristico, di omicidio e di tentato omicidio;

Tenuto conto di quanto esposto nella relazione allegata al presente decreto di cui la stessa costituisce parte integrante;

Visti il testo unico delle leggi comunali e provinciali del 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Eugenio Graziano, sindaco di Quindici (Avellino), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1984

PERTINI

SCALFARO

(7139)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 1984.

Riduzione degli importi stabiliti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 21 luglio 1983, riguardante gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto centrale di statistica per gli anni dal 1974 al 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1983, con il quale, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del quarto comma introdotto nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, sono stati stabiliti indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativamente agli elementi indicati dall'art. 2, secondo comma, del citato decreto n. 600 da utilizzare per gli accertamenti sintetici per il periodo di imposta, 1983;

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale 21 luglio 1983, per poter eseguire gli accertamenti sintetici per i periodi di imposta antecedenti al 1983 occorre provvedere alla riduzione degli importi stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso decreto in relazione alle variazioni annuali dell'indice dei prezzi al consumo per la intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto centrale di statistica per ciascuno degli anni dal 1974 al 1982;

Viste le note numeri 17944 del 29 luglio 1983 e 3251 dell'11 febbraio 1984, con le quali l'Istituto centrale di statistica ha comunicato le variazioni percentuali verificatesi, per gli anni dal 1974 al 1982, negli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività;

Atteso che i valori indici delle residenze secondarie, rispetto agli altri elementi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stati determinati secondo le regole proprie dei redditi dei fabbricati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e che quindi si deve procedere alla rideterminazione in diminuzione dei valori indici relativi alle residenze secondarie, tenendo conto dei coefficienti previsti dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, stabiliti annualmente con decreti del Ministro delle finanze ovvero con legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli indici presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi di cui all'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati, per ciascuno dei periodi di imposta dal 1974 al 1982, in base agli importi indicati nelle tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

Relativamente alla disponibilità delle residenze secondarie per la determinazione, distintamente per ciascuno dei periodi di imposta dal 1974 al 1982, della rendita catastale, aumentata di un terzo, da valere ai fini della quantificazione dell'indice di reddito o di maggior reddito, prevista al numero 4 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 21 luglio 1983, si applicano i coefficienti di rivalutazione stabiliti per ciascuno di detti anni con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 88, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero con legge.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

TABELLA *A*

COEFFICIENTE 3

	PERIODI D'IMPOSTA								
	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974
1. *Imbarcazioni da diporto*									
1.1. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a vela:									
fino a 9 metri (a metro) . .	523.000	449.000	381.000	314.000	273.000	244.000	209.000	179.000	153.000
oltre 9 metri e fino a 12 metri (a metro)	610.000	524.000	445.000	367.000	320.000	285.000	244.000	209.000	178.000
1.2. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a motore:									
fino a 10 cavalli fiscali (a cavallo)	105.000	90.000	76.000	63.000	55.000	49.000	42.000	36.000	31.000
oltre 10 cavalli fiscali (a cavallo)	113.000	97.000	83.000	68.000	59.000	53.000	45.000	39.000	33.000
2. *Cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in proprio*									
2.1. Cavalli da corsa	4.577.000	3.929.000	3.335.000	2.752.000	2.397.000	2.138.000	1.828.000	1.566.000	1.339.000
2.2. Cavalli da equitazione	3.051.000	2.619.000	2.223.000	1.835.000	1.598.000	1.426.000	1.218.000	1.044.000	892.000
3. *Autoveicoli per il trasporto di persone* (1) (2) (3)									
3.1. con alimentazione a benzina:									
fino a 1000 cc (fino a 12 cavalli fiscali)	2.616.000	2.245.000	1.906.000	1.572.000	1.370.000	1.222.000	1.044.000	895.000	765.000
da 1001 a 1500 cc (da 13 a 16 cavalli fiscali)	3.487.000	2.993.000	2.541.000	2.097.000	1.826.000	1.629.000	1.392.000	1.193.000	1.020.000
da 1501 a 2000 cc (da 17 a 20 cavalli fiscali)	4.359.000	3.742.000	3.176.000	2.621.000	2.238.000	2.037.000	1.741.000	1.492.000	1.275.000
3.2. con alimentazione a gasolio:									
fino a 1500 cc (fino a 16 cavalli fiscali)	3.487.000	2.993.000	2.541.000	2.097.000	1.826.000	1.629.000	1.392.000	1.193.000	1.020.000
da 1501 a 2500 cc (da 17 a 23 cavalli fiscali)	4.359.000	3.742.000	3.176.000	2.621.000	2.283.000	2.037.000	1.741.000	1.492.000	1.275.000
4. *Collaboratori familiari,* nei limiti di un importo complessivo di spesa di L. 13.500.000									
4.1. Collaboratori a pieno tempo conviventi	7.847.000	6.735.000	5.718.000	4.717.000	4.109.000	3.666.000	3.133.000	2.685.000	2.295.000
4.2. Collaboratori a tempo parziale o non conviventi (per ora lavorata)	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Ai fini del presente decreto non si considera collaboratore familiare la persona addetta esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.									

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 10% all'anno, fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione.

(2) Per gli autoveicoli alimentati a gas gli importi sono ridotti del 20%.

(3) Sono ridotti del 50% gli importi relativi ai soggetti che abbiano la disponibilità di un solo autoveicolo fino a 1000 cc se alimentato a benzina e fino a 1500 cc se alimentato a gasolio.

TABELLA *B*

COEFFICIENTE 4

	PERIODI D'IMPOSTA								
	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974
1. *Aeromobili da turismo*									
1.1. Aerei									
fino a 200 HP (per ora di volo)	113.000	97.000	83.000	68.000	59.000	53.000	45.000	39.000	33.000
da 201 a 400 HP (per ora di volo)	349.000	299.000	254.000	210.000	183.000	163.000	139.000	119.000	102.000
oltre 400 HP (per ora di volo)	2.180.000	1.871.000	1.588.000	1.310.000	1.141.000	1.018.000	870.000	746.000	637.000
1.2. Elicotteri									
fino a 190 HP (per ora di volo)	192.000	165.000	140.000	115.000	100.000	90.000	77.000	66.000	56.000
da 191 a 870 HP (per ora di volo)	680.000	584.000	496.000	409.000	356.000	318.000	272.000	233.000	199.000
oltre 870 HP (per ora di volo) .	1.569.000	1.347.000	1.144.000	943.000	822.000	733.000	627.000	537.000	459.000
2. *Imbarcazioni da diporto*									
2.1. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a vela:									
oltre 12 metri e fino a 16 m (a metro)	872.000	748.000	635.000	524.000	457.000	407.000	348.000	298.000	255.000
oltre i 16 metri (a metro) .	1.046.000	898.000	762.000	629.000	548.000	489.000	418.000	358.000	306.000
2.2. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a motore:									
oltre 40 cavalli fiscali e fino a 80 cavalli fiscali (a cavallo) .	131.000	112.000	95.000	79.000	68.000	61.000	52.000	45.000	38.000
oltre 80 cavalli fiscali e fino a 100 cavalli fiscali (a cavallo) .	157.000	135.000	114.000	94.000	82.000	73.000	63.000	54.000	46.000
oltre 100 cavalli fiscali (a cavallo)	174.000	150.000	127.000	105.000	91.000	81.000	70.000	60.000	51.000
2.3. di stazza lorda superiore a 50 t (a tonnellata) . . .	349.000	299.000	254.000	210.000	183.000	163.000	139.000	119.000	102.000
3. *Cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in pensione*									
3.1. Cavalli da corsa .	11.116.000	9.542.000	8.100.000	6.683.000	5.821.000	5.193.000	4.439.000	3.803.000	3.251.000
3.2. Cavalli da equitazione .	7.411.000	6.361.000	5.400.000	4.455.000	3.881.000	3.462.000	2.959.000	2.536.000	2.167.000
4. *Autoveicoli per il trasporto di persone* (1)									
4.1. con alimentazione a benzina oltre 2000 cc (oltre 20 cavalli fiscali)	6.539.000	5.613.000	4.765.000	3.931.000	3.424.000	3.055.000	2.611.000	2.237.000	1.912.000
4.2. con alimentazione a gasolio oltre 2500 cc (oltre 23 cavalli fiscali) .	6.975.000	5.987.000	5.082.000	4.193.000	3.653.000	3.258.000	2.785.000	2.386.000	2.040.000
5. *Collaboratori familiari* oltre l'importo complessivo di spesa di lire 13.500.000									
Gli importi sono determinati in base alle stesse modalità di cui alla tabella A, punto 4.									
6. *Riserve di caccia*									
6.1. In pianura o in collina (per ettaro)	44.000	37.000	32.000	26.000	23.000	20.000	17.000	15.000	13.000
6.2. In montagna (per ettaro) .	22.000	19.000	16.000	13.000	11.000	10.000	9.000	7.000	6.000

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 10% all'anno, fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione.

(7144)

DECRETO 21 dicembre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° ottobre 1982, concernente il versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 3-*bis* concernente le modalità del versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Considerato che il precitato art. 3-*bis* prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti dell'amministrazione per i necessari controlli;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979, nonché i decreti modificativi 26 giugno 1979, 29 maggio 1980 e 1° ottobre 1982;

Ritenuta la necessità di modificare l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982 e, per l'anno d'imposta 1978, l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 10 maggio 1979;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982 è sostituito dal seguente:

« I predetti documenti devono essere conservati per un periodo di dieci anni successivi a quello in cui l'operazione è stata eseguita ».

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione, per l'anno d'imposta 1978, del decreto ministeriale 10 maggio 1979, con le integrazioni recate dall'art. 12 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982, l'ultimo comma dell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 10 maggio 1979 è modificato come segue:

« I predetti documenti devono essere conservati per un periodo di dieci anni successivi a quello in cui l'operazione è stata eseguita ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(7141)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 1984.

Riduzione del termine per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Castel di Sangro nella Banca popolare abruzzese marchigiana.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze in data 12 dicembre 1984, con le quali la Banca popolare abruzzese, marchigiana, società cooperativa a r.l., con sede legale in Teramo, e la Banca popolare di Castel di Sangro, società cooperativa a r.l., con sede legale in Castel di Sangro, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dell'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Banca popolare abruzzese marchigiana della Banca popolare di Castel di Sangro;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta di fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Castel di Sangro nella Banca popolare abruzzese marchigiana, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(7140)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 novembre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1983 recante procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane, operanti nei settori estrattivo e manifatturiero, previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, con il quale viene prevista la concessione di contributi alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane, operanti nei settori estrattivo e manifatturiero, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o

lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici;

Vista la delibera CIPI in data 22 dicembre 1983, con la quale a norma dell'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 696/1983 sono state individuate le categorie delle macchine di cui al precedente alinea;

Visto l'art. 2 del proprio decreto 23 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1984, registro n. 1 Industria, foglio n. 28 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984) concernente, tra l'altro, l'obbligo di conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro per i beni oggetto dei contributi di cui all'art. 1 della legge n. 696/1983;

Visto l'art. 3 del citato decreto 23 dicembre 1983, recante tra l'altro, disposizioni in materia di operazioni di locazione finanziaria;

Considerata l'opportunità di migliorare l'operatività dei predetti articoli 2 e 3 del decreto 23 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 23 dicembre 1983 citato nelle premesse è modificato come di seguito indicato.

Il punto *b*) dell'art. 2 è sostituito con il seguente:

« *b*) debbono essere conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro. Tale conformità, ai soli effetti del presente decreto, è dichiarata: per le macchine di produzione nazionale, dal costruttore; per le macchine importate, dagli istituti o dai centri del Consiglio nazionale delle ricerche oppure dagli enti specializzati federati all'Ente nazionale di unificazione ».

Il quarto comma dell'art. 3 è sostituito con il seguente:

« Per acconto si intende il canone od i canoni anticipati versati contestualmente o successivamente alla stipula del contratto ed anteriormente al primo canone periodico ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 376

(7166)

DECRETO 21 dicembre 1984.

Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci;

Viste le leggi 4 maggio 1983, n. 171, e 5 giugno 1984, n. 211, che modificano la legge predetta;

Visto l'art. 6 della citata legge 5 agosto 1981, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di stabilire con suo decreto le norme per l'esecuzione della legge stessa;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

Definizione e campo di applicazione

Agli effetti del presente decreto per « legge » si intende la legge 5 agosto 1981, n. 441, sulla « vendita a peso netto delle merci », come modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211.

Agli effetti della legge non si considerano vendite all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate tra produttori, nonché quelle effettuate tra produttori e centri di confezionamento dei prodotti.

Sono sottoposte alle norme della legge relative alla vendita all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate nei confronti dei consumatori nei mercati all'ingrosso.

E' sottoposto alle norme della legge anche il trasferimento delle merci fra committente e commissionario, mandatario o astatore.

Sono fatte salve le norme particolari riguardanti la vendita di singoli prodotti o di specifiche categorie di prodotti.

Per la determinazione del peso dei prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, si segue il criterio previsto dall'art. 10, primo comma, di tale legge.

Art. 2.

Vendita di merci sfuse

Agli effetti della legge per merci vendute a peso allo stato sfuso si intendono le merci il cui peso venga determinato all'atto stesso della domanda d'acquisto.

Chi vende merci con modalità diverse non è tenuto ad avere strumenti per pesare, eccettuato il caso di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Vendita al minuto di prodotti preimballati

Il prodotto posto in vendita al minuto in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga, interamente o parzialmente, senza essere a chiusura ermetica o

sigillata è da intendersi venduto nel rispetto della legge qualora l'imballaggio o la confezione porti l'indicazione del peso netto del prodotto stesso.

Il consumatore, prima dell'effettuazione dell'acquisto di cui al comma precedente, può chiedere l'apertura dell'imballaggio o della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in proporzione.

Art. 4.

Visualizzazione del peso netto

Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge, uno strumento per pesare consente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto allorché è munito di dispositivo che permette, a seguito di apposito intervento, quando la tara è applicata sul piatto o sulla piattaforma, di:

riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, se il dispositivo indicatore è del tipo con lancette a quadrante graduato;

azzerare le cifre dell'indicatore, se quest'ultimo è del tipo numerico a tamburelle, a visori optoelettronici o di tipo analogo;

riportare l'equipaggio mobile nella posizione d'equilibrio corrispondente a quella di strumento scarico, se il dispositivo indicatore è di tipo diverso dai precedenti.

Nelle bilance ad equilibrio automatico e non, a due piatti, la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto può essere realizzata equilibrando la tara applicata sul « piatto merci » con altra equivalente applicata sul « piatto pesi ».

Art. 5.

Collocazione dello strumento per pesare

Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge lo strumento metrico utilizzato deve essere collocato in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera ed immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma anche dell'intera parte frontale e laterale dello strumento stesso.

Art. 6.

Adeguamento degli strumenti metrici

Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari, esclusi gli strumenti per i quali il termine di adeguamento è scaduto il 25 agosto 1984, debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge entro il 25 agosto 1985, se hanno una portata superiore a 5, ma non superiore a 10 chilogrammi; entro il 25 agosto 1986, se hanno una portata non superiore a 5 chilogrammi.

Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti non alimentari debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge entro il 25 agosto 1986.

Anteriormente alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti è consentito avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2, ultimo comma, della legge anche nel caso che vengano utilizzati strumenti per pesare che già consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce.

Scaduti i termini di cui ai commi precedenti, chi vende merci al minuto non può tenere dove effettua le operazioni di vendita strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge, salvo che su ciascuno di essi sia apposto un cartello, ben visibile, recante l'indicazione, a caratteri indelebili e chiaramente leggibili, « non in uso per la vendita al minuto ».

Art. 7.

Peso della carta da involgere

La carta o gli altri tipi di involucro impiegati per la pesatura ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge non possono superare il 2,5 per cento del peso della merce stessa per le merci di peso inferiore a 520 grammi; per le merci di peso uguale o superiore non possono superare i 13 grammi.

La verifica del peso della carta da involgere e degli altri tipi di involucro deve essere fatta dai competenti organi di controllo avvalendosi di strumenti di esattezza non inferiore ad un terzo del peso della carta o degli involucri stessi.

Art. 8.

Classi di precisione

Gli strumenti per pesare impiegati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari, acquisiti successivamente al 31 dicembre 1982, debbono appartenere alle classi di precisione definite in relazione ai vari prodotti nello allegato 1 al presente decreto. Nei casi di cessione dell'azienda, in proprietà o in gestione, vale per il subentrante la stessa data di acquisizione riscontrata per il cedente.

Art. 9.

Indicazione del peso sugli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso

L'indicazione del peso dell'imballaggio prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge deve essere effettuata, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, in chilogrammi oppure, se il peso dell'imballaggio non supera il chilogrammo, in grammi.

Oltre al peso all'origine dell'imballaggio, debbono essere indicati dal fabbricante, in termini percentuali, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, gli scostamenti massimi che si possono verificare in rapporto alla variazione del tasso di umidità atmosferica e all'eventuale permanenza dell'imballaggio negli ambienti termicamente condizionati adibiti alla conservazione dei prodotti.

Per quanto riguarda gli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, gli scostamenti non possono superare il quindici per cento del peso all'origine per gli imballaggi in legno e l'otto per cento per gli imballaggi in cartone.

Per gli imballaggi costruiti parte in cartone e parte in legno gli scostamenti non possono superare quelli previsti per il legno.

Il fabbricante dell'imballaggio deve indicare su di esso, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, anche il nome e la residenza, o, se trattasi di società, la denominazione o ragione sociale e la sede legale.

Agli effetti dell'art. 3, terzo comma, della legge è necessario che i recipienti, gli imballaggi e i contenitori di cui al comma stesso abbiano le caratteristiche prescritte dal successivo art. 11, primo, secondo e terzo comma, del presente decreto o contengano prodotti venduti a peso e che le parti ne concordino la cessione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Agli effetti dell'art. 3, quarto comma, della legge è sufficiente l'indicazione del peso netto del contenuto nei documenti di cui all'art. 4 della legge, quando si tratti dei seguenti prodotti:

caffè verde, anche se decaffeinato;

stoccafisso;

baccalà;

materie prime, semilavorati e finiti dell'industria tessile, paste per carta e carta da macero di produzione sia estera che nazionale.

Fino al 31 dicembre 1984 nella vendita all'ingrosso possono essere utilizzati anche imballaggi sui quali il peso dei medesimi sia indicato in decagrammi o in ettogrammi o per i quali, se utilizzati per gli ortofrutticoli, la percentuale degli scostamenti indicati sia superiore a quella prevista dal terzo comma del presente articolo.

Art. 10.

Vendita a pezzo e a collo

Per vendita a pezzo di merci allo stato sfuso si intende la vendita di merci il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto.

Per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.

Possono essere venduti a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità di vendita risulti dalla « Raccolta provinciale degli usi » effettuata dalle camere di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Possono altresì essere venduti a pezzo o a collo i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei.

Art. 11.

Caratteristiche degli imballaggi di cui all'art. 3 della legge

Nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli non possono essere utilizzati imballaggi che abbiano la base e l'altezza diverse da quelle indicate nell'allegato 2 al presente decreto e, per quanto riguarda gli imballaggi in legno, le altre caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate nell'allegato 3 al presente decreto. Imballaggi con caratteristiche diverse possono essere utilizzati solo nel caso che abbiano la base di cm 80 × 120 o di cm 10 × 120.

Le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 3 debbono essere possedute anche dagli elementi in legno degli imballaggi costruiti parte in legno e parte in altri materiali.

Gli imballaggi in cartone ondulato utilizzati per la vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli all'interno del territorio nazionale debbono opporre alla compressione una resistenza massima misurata dalla formula di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 ottobre 1977; il valore del coefficiente di sicurezza K può essere ridotto da 1,75 a 1,20.

Fino al 31 dicembre 1984 nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli possono essere utilizzati anche imballaggi non aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Gli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli debbono essere nuovi, salvo che si tratti di imballaggi in plastica. La caratteristica di essere nuovi è richiesta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, quando si tratti di ortofrutticoli di qualifica « extra »; a partire dal 1° gennaio 1985, quando si tratti di ortofrutticoli di qualifica « prima »; a partire dal 1° gennaio 1991, quando si tratti di tutti gli altri ortofrutticoli.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano, fino al 31 dicembre 1986, agli imballaggi utilizzati per i prodotti ortofrutticoli importati e per le connesse operazioni di vendita, purché si tratti degli imballaggi originari.

Gli imballaggi che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli solamente se integri, puliti ed asciutti.

Resta ferma la competenza del Ministero del commercio con l'estero a stabilire ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificata dalla legge 4 ottobre 1966, n. 839, per gli imballaggi utilizzati nell'esportazione dei prodotti ortofrutticoli soggetti al marchio nazionale di esportazione di cui al citato decreto, dimensioni di base e di altezza ed altre caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate nel presente decreto.

Art. 12.

Involgente protettivo

E' involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l'ambiente esterno.

Costituisce tara ogni involgente protettivo che consenta di pesare il prodotto separatamente da esso senza che ciò alteri né l'uno nè l'altro. Sull'involgente protettivo di cui al presente comma non è richiesta l'indicazione del suo peso.

Sono da considerare involgenti protettivi non rientranti nella tara i budelli degli insaccati, la « stuccatura » dei prodotti di salumeria crudi e stagionati, l'involucro in cui è avvolta la zolletta di zucchero sciolta, l'incarto dei cioccolatini e delle caramelle singoli e ogni altro involgente similare.

Sono da considerare alla stregua degli involgenti di cui al precedente comma lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali i salumi e i formaggi, il materiale usato per sigillare involgenti protettivi, l'eventuale incarto esterno dei formaggi a pasta molle, nonché i bolli metallici recanti le indicazioni previste dalle norme relative a determinati prodotti ai quali debbono essere uniti ai sensi delle norme stesse.

Qualora il consumatore acquisti porzioni del prodotto, il quantitativo richiesto deve essergli venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e dell'incarto di cui al comma precedente.

Art. 13.

Contratti

I documenti di cui all'art. 4 della legge debbono contenere l'indicazione del peso netto della merce o, quando essa sia venduta a pezzo o a collo, il numero dei pezzi o dei colli.

Art. 14.

Quotazioni indicative del prezzo degli imballaggi

E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali e composta da un dirigente dello stesso Ministero, da rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria della produzione, del commercio e della cooperazione sentite per l'emanazione delle norme di esecuzione della legge, nonché da rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto del commercio con l'estero.

La commissione rende note periodicamente le quotazioni minime e massime degli imballaggi indicati nell'allegato 2 al presente decreto, alle quali le parti possono far riferimento per l'applicazione dell'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171, modificata dalla legge 5 giugno 1984, n. 211.

Art. 15.

Caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio

Agli effetti dell'art. 6, lettera *c*), della legge, per imballaggi e confezioni usati nel commercio si intendono anche i sacchetti, le buste e in genere i contenitori che il venditore al minuto fornisce al consumatore per l'asporto delle merci acquistate.

A partire dal 1° gennaio 1991, nei casi da indicare entro il 31 dicembre 1987 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 della legge, non possono più essere usati imballaggi e confezioni in materiale cartaceo che non siano fabbricati con fibre di recupero, nonché imballaggi e confezioni di altro materiale che non siano biodegradabili; a partire dalla stessa data i sacchetti, le buste e gli altri contenitori di cui al primo comma possono essere usati solo se fabbricati con materiale biodegradabile.

Art. 16.

Norme abrogate

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1959, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1960, e nell'art. 42, ultimo comma, del decreto ministeriale 10 aprile 1970.

Il decreto ministeriale 13 gennaio 1984 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

CLASSI DI PRECISIONE

Categoria merceologica	Strumenti per pesare	
	Graduati	Non graduati
	Il valore ponderale di una divisione dell'indicatore dei pesi non deve essere superiore a:	L'errore di esattezza deve essere conforme alle norme metrologiche vigenti e, comunque, per un carico pari alla portata massima dello strumento, non superiore a:
1) Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati	5 g	
2) Generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, ittiche incluse, alimenti dolci, caffè, thè, funghi secchi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1) e al n. 3)	2 g	
3) Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche	1 g	

ALLEGATO 2

MISURE ESTERNE DI BASE ED ALTEZZA

Misure esterne di base	Misure esterne di altezza (*)
cm 30 × 40	da cm 8 a cm 32
cm 30 × 50	
cm 40 × 50 (**)	
cm 40 × 60	

(*) Per altezza si intende la misura esterna massima, in elevazione, dell'imballaggio, calcolata a partire dal piano di appoggio dell'imballaggio stesso, escludendo dal computo i « listelli di sottofondo » negli imballaggi in legno e le « linguette di accatastamento » negli imballaggi in cartone ed in quelli in plastica.

(**) L'imballaggio « 40 × 50 » può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 1987.

ALLEGATO 3

IMBALLAGGI IN LEGNO « SFOGLIATO » APERTI

Fiancata e testate	Spessore degli elementi non superiore a mm 5
Fondo	Spessore dei listelli longitudinali non superiore a mm 3. I listelli trasversali di rinforzo debbono essere non più di 3, con misure non superiori a mm 30 × 5. Nell'imballaggio « 40 × 60 » i listelli trasversali debbono essere non più di 4.
Listelli superiori	Debbono essere 2, con misure non superiori a mm 30 × 5, ed applicati alla parte superiore dei cantonali.
Cantonali interni	Debbono essere a sezione triangolare, con i lati uguali da cm 3 × 3 a cm 4 × 4.

IMBALLAGGI IN LEGNO « SEGATO » APERTI

Debbono avere le stesse caratteristiche degli imballaggi in legno « sfogliato », ma possono essere fabbricati con elementi di spessore maggiore, purché non superiore a mm 7.

Inoltre i listelli trasversali di rinforzo del fondo debbono essere non più di 4.

IMBALLAGGI IN LEGNO « SFOGLIATO O SEGATO » CHIUSI

Debbono avere le stesse caratteristiche degli imballaggi aperti, con in più un coperchio a listelli longitudinali di spessore non superiore a mm 3 e con due listelli trasversali di rinforzo applicati lateralmente aventi misure non superiori a mm 30 × 5.

(7142)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 *novembre 1984.*

Attuazione dell'art. 9 della legge 13 agosto 1984, n. 469, concernente i versamenti al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108 e seguenti del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 17 febbraio 1981, n. 26, concernente l'istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 26 in forza del quale al Fondo affluisce il gettito delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali versate dalle compagnie e gruppi portuali per i titoli ivi specificati;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 469, concernente modifiche alla legge 23 maggio 1983, n. 230 e alla legge 17 febbraio 1981, n. 26;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 469 in forza del quale le somme — a qualsiasi titolo — di pertinenza del Fondo suindicato devono essere contestualmente e irrevocabilmente accreditate al Fondo medesimo che ne è pienamento titolare;

Considerato l'obbligo da parte delle compagnie e gruppi portuali, in base alla normativa su richiamata, di assicurare il contestuale versamento al Fondo sopraindicato del gettito delle addizionali di pertinenza del medesimo con l'incasso delle fatture di volta in volta emesse dalle compagnie e gruppi portuali nei confronti dell'utenza in tutti i porti nazionali;

Valutata la necessità di dare attuazione alle norme di cui sopra predisponendo opportune direttive in materia allo scopo di garantire, attraverso la vigilanza delle autorità marittime preposte alla disciplina del lavoro portuale, l'osservanza delle predette norme;

Decreta:

Art. 1.

I consoli e i capi gruppo, rispettivamente delle compagnie e dei gruppi portuali, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi, rispondendo, in caso di inosservanza, disciplinarmente dinanzi l'autorità marittima competente. Le autorità marittime preposte alla disciplina del lavoro portuale sono tenute alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza, da parte delle compagnie e gruppi portuali, delle disposizioni di cui al presente decreto adottando, ove necessario, provvedimenti di competenza nei confronti dei trasgressori.

Art. 2.

La convenzione, che le compagnie e gruppi portuali sono tenuti a stipulare con istituti di credito per il servizio di cassa relativo al versamento delle somme per le prestazioni rese dai lavoratori portuali, è soggetta al preventivo nulla osta dell'autorità marittima preposta alla disciplina del lavoro portuale, che accerta la rispondenza della convenzione medesima alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Le somme — a qualsiasi titolo — di pertinenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali devono essere irrevocabilmente accreditate da parte delle compagnie e dei gruppi portuali, all'atto dell'incasso delle fatture emesse a carico degli utenti per le prestazioni rese dalle compagnie e dai gruppi portuali stessi, al Fondo gestione medesimo in capo al quale sussiste la piena titolarità di tali somme ai sensi dell'art. 9 della legge 13 agosto 1984, n. 469.

L'istituto di credito, che espleta il servizio di cassa provvede ad accreditare al Fondo, con valuta in pari data, all'atto dell'incasso delle fatture o di quanto altro introitato dalle compagnie e dai gruppi stessi, le somme di pertinenza del Fondo medesimo.

Art. 4.

Per le tariffe compensative delle prestazioni di mano d'opera e per le rispettive addizionali percentuali stabilite dalle vigenti disposizioni le compagnie e i gruppi portuali emettono e consegnano le fatture a carico degli utenti, non oltre il termine di venti giorni dalla esecuzione delle prestazioni fornite.

In dette fatture, numerate progressivamente e registrate secondo le modalità e nei termini previsti dagli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, figurano espressamente indicati in modo distinto, sia le addizionali tariffarie di pertinenza del « Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali », sia il loro ammontare complessivo.

L'obbligo di emettere fatture provvisorie con l'indicazione degli elementi di cui al precedente comma sussiste anche per le somme eventualmente corrisposte dall'utenza nel caso di anticipazione sulle fatture definitive o note di lavoro.

Art. 5.

Le fatture sono presentate in duplice esemplare all'istituto di credito che, in regime di convenzione con la compagnia o gruppo portuale, disimpegna il servizio

d'incasso delle fatture medesime non oltre il termine di dieci giorni dall'emissione e consegna agli utenti delle fatture stesse.

L'istituto di credito, che disimpegna il servizio di cassa in funzione delle obbligazioni assunte in convenzione, provvede contestualmente alle operazioni di incasso e previa suddivisione degli importi di rispettiva pertinenza risultanti dalle singole fatture, ad accreditare alla compagnia o gruppo e al Fondo le somme incassate, restituendo alla compagnia o gruppo portuale emittente, una copia delle fatture stesse con gli estremi della quietanza.

Le addizionali di spettanza del Fondo sono accreditate a cura dell'istituto di credito sui conti correnti intestati al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali tenuti presso l'istituto di credito, con sede in Roma, indicato dal Fondo stesso.

Art. 6.

Trascorso il termine di cui all'art. 5 del presente decreto, le compagnie ed i gruppi portuali applicano nei confronti degli utenti, un interesse moratorio superiore di almeno due punti percentuali a quello passivo previsto dall'istituto bancario nei confronti della compagnia o gruppo.

Art. 7.

Non è consentito alle compagnie o gruppi portuali l'incasso delle fatture direttamente dall'utenza o comunque per il tramite dei conti correnti o di istituti di credito o enti diversi da quello con cui sono intrattenuti, in regime di convenzione, i rapporti di conto corrente per l'incasso delle fatture.

Art. 8.

Gli interessi eventualmente corrisposti dagli utenti per ritardato pagamento delle fatture sono accreditati a cura dell'istituto di credito che disimpegna il servizio d'incasso al Fondo per la quota concernente le addizionali tariffarie di competenza.

In tal caso la compagnia o il gruppo è tenuto ad emettere fattura a tale titolo e a consegnarla all'istituto di credito onde consentire lo scorporo della parte di pertinenza del Fondo.

Art. 9.

Le somme relative agli interessi bancari sull'ammontare dei contributi non versati nei termini e secondo le modalità di cui al precedente articolo sono addebitate alle compagnie e ai gruppi portuali.

Art. 10.

Le compagnie e gruppi portuali trasmettono al Fondo gestione, entro e non oltre la fine di ciascun mese, la documentazione relativa al fatturato, al gettito e ai versamenti, riferita al mese precedente, nonché una ricevuta rilasciata dall'istituto di credito nella quale è evidenziato l'importo complessivo incassato e versato a titolo di gettito di pertinenza del Fondo gestione nel corso del mese cui la citata documentazione si riferisce.

All'obbligo, di cui al comma precedente, possono, in presenza di particolari situazioni organizzative e amministrative, debitamente accertate dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale; essere apportate eventuali modifiche con decreto ministeriale.

Art. 11.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'interruzione delle erogazioni delle prestazioni nei confronti delle compagnie e dei gruppi portuali inadempienti, ad eccezione di quelle concernenti i contributi dovuti per legge agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatoria.

Art. 12.

Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto devono essere obbligatoriamente osservate anche nei porti in cui l'esazione delle fatture per le prestazioni di lavoro rese all'utenza avviene mediante l'intervento diretto o indiretto di enti portuali, ferme restando le eventuali responsabilità penali a carico dei trasgressori.

Art. 13.

Il decreto ministeriale del 17 giugno 1983 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1984

Il Ministro: CARTA

(7109)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 dicembre 1984.

Adeguamento dei canoni di uso e manutenzione di circuiti telegrafici urbani e di raccordi di circuiti interurbani.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 263 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1969, che ha approvato il disciplinare per l'esercizio della concessione ad effettuare ricetrasmissioni telegrafiche ad uso privato e le condizioni per l'utilizzazione dei circuiti messi a disposizione degli utenti, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20/1970, parte 2ª;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1982, concernente la determinazione dei canoni di uso e di manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 28 ottobre 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n. 376, che ha dettato nuove norme in materia di tariffe telefoniche;

Considerata l'opportunità di aggiornare i canoni dovuti dai terzi per l'uso e la manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui d'uso e manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani sono fissati nella misura di L. 46.500 per ogni km o frazione di conduttore.

Art. 2.

Gli utenti, già ammessi al servizio, hanno facoltà di rinunciare all'uso dei circuiti — ad essi ceduti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La rinuncia ha efficacia dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di partecipazione della rinuncia medesima alla amministrazione, fermo restando l'obbligo degli utenti di corrispondere la quota parte dei canoni sulla base delle nuove aliquote.

Art. 3.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 1982, citato nelle premesse.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984
Registro n. 42 Poste, foglio n. 1

(7108)

DECRETO 28 dicembre 1984.

Adeguamento dei canoni di concessione per sede d'utente per collegamenti diretti di tipo telegrafico.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, concernente il regolamento di esecuzione per i servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1977 recante disposizioni in materia di canoni di concessione dovuti dagli utilizzatori di collegamenti per trasmissioni di tipo telegrafico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 86 del 30 marzo 1977;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP, approvata con il decreto ministeriale 4 agosto 1982, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasmissione dati e segnaletica, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1983;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP del 1° agosto 1984 per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere ad una revisione dei predetti canoni, mediante una più congrua determinazione della loro entità;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intende effettuare trasmissioni di tipo telegrafico su collegamenti diretti messi a disposizioni dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dai concessionari dei pubblici servizi di telecomunicazioni, all'uopo autorizzati dall'amministrazione medesima ai sensi dell'art. 269 del codice delle poste e delle telecomunicazioni, deve essere munito della concessione per sede d'utente di cui all'art. 261 del codice stesso e deve corrispondere un canone annuo di concessione nella misura di cui al successivo art. 2. Tale canone è di esclusiva spettanza dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Per ogni collegamento diretto attestato a ciascuna sede d'utente è dovuto un canone annuo di concessione di L. 200.000.

Detto canone è ridotto a L. 50.000 per ciascun collegamento adibito esclusivamente all'invio di segnali di allarme, ovvero all'invio automatico di impulsi periodici connessi al funzionamento di macchine o strumenti di misura o comunque connessi ad eventi naturali o a fasi di lavorazione.

I canoni di cui ai precedenti commi sono indipendenti dal tipo e dal numero degli apparati utilizzati all'interno della sede d'utenza cui si riferisce la concessione. Gli apparati stessi devono peraltro essere di tipo omologato o autorizzato dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Per impegni di utilizzazione di durata inferiore ad un anno si applica, per ogni quindicina o frazione di essa, 1/20 di quanto dovuto a norma dell'art. 2.

Art. 4.

Gli utenti abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione mediante l'impiego di apparati rigidamente collegati alla rete medesima, devono farne domanda all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni tramite la società telefonica SIP e devono corrispondere all'amministrazione stessa, su richiesta della predetta società, un canone annuo per ciascuna linea di utenza telefonica in misura pari a quella del canone di concessione di cui al precedente art. 2. Gli apparati debbono essere di tipo omologato o autorizzato dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Fermo restando l'obbligo della domanda di cui al precedente art. 4, gli abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione mediante apparati di tipo portatile, ad accoppiamento acustico, devono corrispondere all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tramite la società telefonica SIP, un canone annuo di L. 50.000 per ciascun apparato.

Art. 6.

Gli apparati ad accoppiamento acustico, di cui all'articolo precedente, possono essere utilizzati esclusivamente dall'abbonato telefonico autorizzato e dai suoi dipendenti o soci. In questo secondo caso i dipendenti o soci devono essere muniti di un apposito documento rilasciato dall'abbonato telefonico, dal quale risultino il rapporto di dipendenza o associazione, il numero di utenza telefonica dell'abbonato autorizzato, gli estremi di identificazione dell'apparato nonché gli estremi della omologazione od autorizzazione del prototipo da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. L'abbonato telefonico deve inoltre dichiarare, nel documento stesso, sotto la propria responsabilità, di essere stato autorizzato all'uso dell'apparato ad accoppiamento acustico in possesso del dipendente o socio.

Art. 7.

Eventuali altre condizioni di utilizzazione degli apparati di cui agli articoli 4 e 5 saranno stabilite dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 266 del codice delle poste e delle telecomunicazioni, e comunicate agli abbonati telefonici dalla società telefonica SIP.

Art. 8.

In caso di inosservanza delle norme di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 1° marzo 1977, citato nelle premesse.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984
Registro n. 42 Poste, foglio n. 3

(7106)

DECRETO 28 dicembre 1984.

Adeguamento dei canoni di uso e manutenzione di linee telegrafiche e telefoniche e di canali telegrafici in armonica.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto l'art. 263 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, concernente il regolamento di esecuzione per i servizi di telecomunicazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n. 376, che detta norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1971, n. 992, concernente la determinazione dei canoni relativi alla cessione in uso a terzi, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonché dei canoni relativi alla manutenzione eseguita dall'amministrazione stessa su apparati di terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1981, in materia di canoni di uso e manutenzione di apparati telegrafici, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1982 relativo ai canoni per l'uso temporaneo di circuiti urbani e di raccordi di circuiti interurbani di tipo telegrafico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere ad una revisione dei canoni dovuti dai terzi per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo e di canali telegrafici in armonica, mediante una più congrua determinazione della loro entità;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo e di canali telegrafici in armonica, ceduti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, sono stabiliti nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

E' in facoltà dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di accordare riduzioni sui canoni di cui all'annessa tabella alle amministrazioni, enti, organizzazioni e società concessionarie indicati nello art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 3.

Per la cessione dei circuiti di cui alle voci 1) e 2) dell'annessa tabella con una o più derivazioni intermedie si considerano separatamente, ai fini dell'applicazione del canone, le singole tratte di circuito misurate in linea d'aria.

Per le cessioni di circuiti di cui alla voce 3) con una o più derivazioni intermedie urbane si considera, ai fini dell'applicazione del canone, la lunghezza totale del circuito misurato in linea d'aria e, per ciascuna delle predette derivazioni urbane, il relativo canone è maggiorato del 20%.

Art. 4.

Il circuito ceduto dovrà di norma essere utilizzato in ciascuno dei terminali da un solo utente.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può consentire che il circuito ceduto sia utilizzato, in uno od in entrambi i terminali, da più utenti purché esercenti attività identiche.

In tal caso, il canone è maggiorato rispettivamente del 20%, 30% e 37,5% a seconda che il circuito sia utilizzato, in uno od in entrambi i terminali, da due, tre o più utenti; il circuito, inoltre, deve essere esercitato secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Le cessioni di cui alle voci 4), 5) e 6) della tabella annessa possono essere effettuate soltanto nei confronti delle amministrazioni statali, enti, organizzazioni e società indicati nell'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 6.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1971, n. 992, citato nelle premesse.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984
Registro n. 42 Poste, foglio n. 2

TABELLA DEI CANONI DI USO
DI CIRCUITI TELEGRAFICI E TELEFONICI

1) Circuito telegrafico per velocità di trasmissione fino a baud (120 Hz): (*)	
per ogni km o frazione, sino ad un massimo di 400 km	L. 20.000
oltre 400 km, supplemento fisso	» 110.000
2) Circuito telegrafico per velocità di trasmissione oltre 50 sino a 200 baud (400 Hz): (*)	
per ogni km o frazione, sino ad un massimo di 400 km	» 25.000
oltre 400 km, supplemento fisso	» 140.000
3) Circuito di tipo telefonico di banda lorda 4 KHz per trasmissioni telegrafiche sull'intera banda telefonica:	
si applicano i canoni previsti dalla tabella L allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n. 376, e successive variazioni.	
4) Doppino aereo o in cavo o circuito portante di sistema di telegrafia armonica - per ogni km o frazione	» 30.000
5) Circuito di banda lorda 4 KHz realizzato in alta frequenza su doppino o in cavo, con apparecchiature del terzo - per ogni km o frazione . . .	» 7.500
6) Circuito di banda 120 Hz realizzato dal terzo con proprie apparecchiature su circuito telefonico per ogni km o frazione	» 6.000

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

(*) Per l'applicazione dei canoni di cui alle voci 1) e 2) si misura in linea d'aria la distanza fra i capoluoghi di provincia interessati. Qualora l'utente risieda fuori della città capoluogo, alla distanza di cui sopra si aggiunge quella, misurata in linea d'aria, tra il capoluogo e l'ufficio telegrafico della località ove ha sede l'utente stesso.

(7107)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **897**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione educatrice italiana, in Roma.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione educatrice italiana (A.E.I.), in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1560.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1984
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 134

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Disposizioni urgenti per l'ente EUR)

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 22 dicembre 1984, n. 891 (pubblicata in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 10869).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario in favore dell'ente EUR di complessive lire 15 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1984 e di lire 5 miliardi per l'anno 1985, al fine della prosecuzione, non oltre il 31 dicembre 1985, dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente predetto, nonché dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di proprietà.

2. Per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali, l'ente EUR è autorizzato ad avvalersi, prorogandone i relativi contratti, *non oltre il termine di cui al comma 1* delle attuali ditte appaltatrici, che si avvarranno del medesimo contingente di personale utilizzato per i servizi pubblici medesimi alla data del 30 giugno 1984.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, si provvede quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente « Nuove norme sull'ordinamento del corpo degli agenti di custodia », e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(7126)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nel settore dell'assistenza domiciliare in provincia di Novara.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso, il salario medio ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative che prestano l'assistenza domiciliare agli infermi, agli anziani ed all'infanzia, operanti nella provincia di Novara sono così determinati:

L. 24.500 giornaliere per 18 giornate lavorative mensili.

(6995)

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pistoia.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Pistoia:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, facchini degli scali ferroviari, facchini generici e portabagagli, operanti nel comune di Montecatini Terme: 39ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili.

(6996)

Scioglimento della società cooperativa trasporti « Compagnia Cristoforo Colombo », in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la società cooperativa trasporti « Compagnia Cristoforo Colombo », in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Fulvio Maddalena in data 15 gennaio 1953, repertorio 5984, registro società n. 68, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Perna Sandro, residente ad Ercolano (Napoli), via Venuti, 6.

(6997)

MINISTERO DEL TESORO

Estinzione del Monte di credito su pegno di Ivrea mediante incorporazione da parte del Monte dei Paschi di Siena

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1984 è stata approvata l'estinzione del Monte di credito su pegno di 2ª categoria di Ivrea per incorporazione da parte del Monte dei Paschi di Siena, con decorrenza dalla data di incorporazione stessa, previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 48, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(7146)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 21 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1923 —	1923 —	1923,50	1923,00	1923 —	1923,50	1924 —	1923,00	1923,00	1923 —
Marco germanico	615,50	615,50	616,75	615,50	615,15	615,50	615,50	615,50	615,50	615,50
Franco francese	201,03	201,03	201,30	201,03	200,90	201,14	201,25	201,03	201,03	201,03
Fiorino olandese	545,50	545,50	546,50	545,50	544,85	545,20	544,90	545,50	545,50	545,50
Franco belga	30,761	30,761	30,68	30,761	30,65	30,75	30,755	30,761	30,761	30,75
Lira sterlina	2245,50	2245,50	2253 —	2245,50	2242,50	2248,50	2251,50	2245,50	2245,50	2245,50
Lira irlandese	1921,10	1921,10	1922 —	1921,10	1919 —	1921,55	1922 —	1921,10	1921,10	—
Corona danese	171,85	171,85	172,25	171,85	171,70	171,88	171,92	171,85	171,85	171,85
Dracma	15,16	15,16	15,05	15,16	—	—	15,10	15,16	15,16	—
E.C.U.	1373 —	1373 —	1372,50	1373 —	1372,50	1371,87	1370,75	1373 —	1373 —	1373 —
Dollaro canadese	1459 —	1459 —	1458 —	1459 —	1455,30	1458,75	1458,50	1459 —	1459 —	1459 —
Yen giapponese	7,761	7,761	7,7325	7,761	7,73	7,76	7,765	7,761	7,761	7,76
Franco svizzero	747,80	747,80	748,50	747,80	747,25	748,70	749,60	747,80	747,80	747,80
Scellino austriaco	87,68	87,68	87,68	87,68	87,45	87,70	87,63	87,68	87,68	87,68
Corona norvegese	212,80	212,80	213 —	212,80	212,50	212,77	212,75	212,80	212,80	212,80
Corona svedese	215,80	215,80	215,75	215,80	215,35	215,55	215,30	215,80	215,80	215,80
FIM	295,50	295,50	296,25	295,50	295,50	295,80	296,10	295,50	295,50	—
Escudo portoghese	11,43	11,43	11,50	11,43	11,45	11,46	11,49	11,43	11,43	11,42
Peseta spagnola	11,15	11,15	11,16	11,15	11,11	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15

Media dei titoli del 21 dicembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,075
» 6% » » 1971-86	92,250
» 6% » » 1972-87	88,150
» 9% » » 1975-90	89,350
» 9% » » 1976-91	90 —
» 10% » » 1977-92	95,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	97,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16%	103,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,80
» » » » 1- 2-1983/85	99,925
» » » » 1- 3-1983/85	100 —
» » » » 1- 4-1983/85	100,075
» » » » 1- 5-1983/85	100,275
» » » » 1- 6-1983/85	100,700
» » » » 1- 1-1982/86	102,150
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	102,900
» » » » 1- 6-1982/86	103,150
» » » » 1- 7-1982/86	102,050
» » » » 1- 8-1982/86	101,400
» » » » 1- 9-1982/86	101,350
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-11-1982/86	102,050
» » » » 1-12-1982/86	102,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,500
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1983/86	100,200
» » » » 1- 1-1983/87	102 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	101,500
» » » » 1- 3-1983/87	101,450
» » » » 1- 4-1983/87	102,150
» » » » 1- 5-1983/87	101,650
» » » » 1- 6-1983/87	102,450
» » » » 1-11-1983/87	100,400
» » » » 1-12-1983/87	101,550
» » » » 1- 7-1983/88	102 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,850
» » » » 1- 9-1983/88	101,500
» » » » 1-10-1983/88	101,675
» » » » 1-11-1983/88	102,250
» » » » 1- 1-1984/88	100,700
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,050
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,150
» » » » 1-11-1983/90	102,250
» » » » 1-12-1983/90	102,500
» » » » 1- 1-1984/91	102,350
» » » » 1- 2-1984/91	101,900
» » » » 1- 3-1984/91	100,600
» » » » 1- 4-1984/91	100,675
» » » » 1- 5-1984/91	100,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,350
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	99,600
» » » 17% 1- 5-1985	100,700
» » » 17% 1- 7-1985	101,950
» » » 17% 1-10-1985	101,600
» » » 16% 1- 1-1986	101,500
» » » 14% 1- 4-1986	99,950
» » Nov. 12% 1-10-1987	96,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	106 —
» » » » 1983/90 11,50%	101,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1923,50
Marco germanico	615,50
Franco francese	201,14
Fiorino olandese	545,20
Franco belga	30,758
Lira sterlina	2248,50
Lira irlandese	1921,55
Corona danese	171,885
Dracma	15,13
E.C.U.	1371,87
Dollaro canadese	1458,75
Yen giapponese	7,763
Franco svizzero	748,70
Scellino austriaco	87,655
Corona norvegese	212,775
Corona svedese	215,55
FIM	295,80
Escudo portoghese	11,46
Peseta spagnola	11,15

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 24 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	1924 —	—	—	1924 —	—	—	—
Marco germanico .	—	—	—	615,500	—	—	615,500	—	—	—
Franco francese	—	—	—	203 —	—	—	202,400	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	547,200	—	—	547,300	—	—	—
Franco belga . . .	—	—	—	30,761	—	—	30,825	—	—	—
Lira sterlina .	—	—	—	2259 —	—	—	2258,750	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	1930 —	—	—	1922 —	—	—	—
Corona danese .	—	—	—	172,800	—	—	173,400	—	—	—
Dracma .	—	—	—	15,160	—	—	15,100	—	—	—
E.C.U. .	—	—	—	1373 —	—	—	1372 —	—	—	—
Dollaro canadese .	—	—	—	1461,500	—	—	1465,250	—	—	—
Yen giapponese .	—	—	—	7,776	—	—	7,750	—	—	—
Franco svizzero .	—	—	—	747 —	—	—	747,800	—	—	—
Scellino austriaco .	—	—	—	87,770	—	—	87,750	—	—	—
Corona norvegese .	—	—	—	212,800	—	—	213,500	—	—	—
Corona svedese .	—	—	—	216,300	—	—	216 —	—	—	—
FIM .	—	—	—	297,500	—	—	297,500	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	11,320	—	—	11,490	—	—	—
Peseta spagnola . .	—	—	—	11,290	—	—	11,260	—	—	—

Media dei titoli del 24 dicembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	—
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	—
» 6 % » » 1971-86 .	—
» 6 % » » 1972-87 . .	—
» 9 % » » 1975-90 .	—
» 9 % » » 1976-91 . .	—
» 10 % » » 1977-92 .	—
» 12 % (Beni Esteri 1980)	—
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	—
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	—
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	—
» » » 1-6-1981/86 16 % .	—
» » » TR 2,5% 1983/93 .	—
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	—
» » » » EFIM 1- 8-1988	—
» » » » 1- 1-1983/85 .	—
» » » » 1- 2-1983/85 .	—
» » » » 1- 3-1983/85 .	—
» » » » 1- 4-1983/85 .	—
» » » » 1- 5-1983/85 .	—
» » » » 1- 6-1983/85 .	—
» » » » 1- 1-1982/86 .	—
» » » » 1- 3-1982/86 .	—
» » » » 1- 5-1982/86 .	—
» » » » 1- 6-1982/86 .	—
» » » » 1- 7-1982/86 .	—
» » » » 1- 8-1982/86 .	—
» » » » 1- 9-1982/86 .	—
» » » » 1-10-1982/86 .	—
» » » » 1-11-1982/86 .	—
» » » » 1-12-1982/86 .	—
» » » » 1- 7-1983/86 .	—
» » » » 1- 8-1983/86 .	—
» » » » 1- 9-1983/86 .	—
» » » » 1-10-1983/86 .	—
» » » » 1- 1-1983/87 .	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87 .	—
» » » » 1- 3-1983/87 .	—
» » » » 1- 4-1983/87 .	—
» » » » 1- 5-1983/87 .	—
» » » » 1- 6-1983/87 .	—
» » » » 1-11-1983/87 .	—
» » » » 1-12-1983/87 .	—
» » » » 1- 7-1983/88 .	—
» » » » 1- 8-1983/88 .	—
» » » » 1- 9-1983/88 .	—
» » » » 1-10-1983/88 .	—
» » » » 1-11-1983/88 .	—
» » » » 1- 1-1984/88 .	—
» » » » 1- 2-1984/88 .	—
» » » » 1- 3-1984/88 .	—
» » » » 1- 4-1984/88 .	—
» » » » 1- 5-1984/88 .	—
» » » » 1- 6-1984/88 .	—
» » » » 1-11-1983/90 .	—
» » » » 1-12-1983/90 .	—
» » » » 1- 1-1984/91 .	—
» » » » 1- 2-1984/91 .	—
» » » » 1- 3-1984/91 .	—
» » » » 1- 4-1984/91 .	—
» » » » 1- 5-1984/91 .	—
» » » » 1- 6-1984/91 .	—
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	—
» » » 17 % 1- 5-1985 . .	—
» » » 17 % 1- 7-1985 .	—
» » » 17 % 1-10-1985 . .	—
» » » 16 % 1- 1-1986 .	—
» » » 14 % 1- 4-1986 .	—
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	—
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	—
» » » » 22-11-1982/89 13 %	—
» » » » 1983/90 11,50 %	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1924 —
Marco germanico . .	615,500
Franco francese . .	202,700
Fiorino olandese . .	547,250
Franco belga	30,793
Lira sterlina	2258,875
Lira irlandese . . .	1926 —
Corona danese	173,100
Dracma	15,130
E.C.U.	1372,500
Dollaro canadese	1463,375
Yen giapponese	7,763
Franco svizzero	747,400
Scellino austriaco	87,760
Corona norvegese	213,150
Corona svedese	216,150
FIM	297,500
Escudo portoghese . .	11,405
Peseta spagnola	11,275

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Corso dei cambi del 27 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1933 —	1933 —	1933 —	1933 —	1932,50	1933 —	1933 —	1933 —	1933 —	1933 —
Marco germanico	616,300	616,300	616,75	616,300	614,75	616,27	616,250	616,300	616,300	616,30
Franco francese	201,650	201,650	201 —	201,650	200,90	201,70	201,750	201,650	201,650	201,65
Fiorino olandese	546,650	546,650	545,50	546,650	544,25	546,37	546,100	546,650	546,650	546,65
Franco belga	30,812	30,812	30,73	30,812	30,67	30,78	30,760	30,812	30,812	30,82
Lira sterlina	2266,500	2266,500	2262 —	2266,500	2255,75	2265,75	2265 —	2266,500	2266,500	2266,50
Lira irlandese	1930 —	1930 —	1924 —	1930 —	1919 —	1926,50	1923 —	1930 —	1930 —	—
Corona danese	172,900	172,900	172,25	172,900	171,80	172,95	173 —	172,900	172,900	172,90
Dracma	15,200	15,200	15,15	15,200	—	—	15,100	15,200	15,200	—
E.C.U.	1373 —	1373 —	1373,50	1323 —	1372 —	1372,40	1371,800	1373 —	1373 —	1373 —
Dollaro canadese	1467 —	1467 —	1465 —	1467 —	1462 —	1466,25	1465,500	1467 —	1467 —	1467 —
Yen giapponese	7,761	7,761	7,76	7,761	7,73	7,76	7,765	7,761	7,761	7,76
Franco svizzero	746,200	746,200	747,25	746,200	744,25	746,10	746 —	746,200	746,200	746,20
Scellino austriaco	87,815	87,815	87,72	87,815	87,50	87,84	87,870	87,815	87,815	87,82
Corona norvegese	213,530	213,530	213,50	213,530	212,80	213,36	213,200	213,530	213,530	213,52
Corona svedese	216,310	216,310	216 —	216,310	215,30	216,30	216,300	216,310	216,310	216,30
FIM	297 —	297 —	296,75	297 —	295,75	297,10	297,200	297 —	297 —	—
Escudo portoghese	11,450	11,450	11,50	11,450	11,44	11,49	11,530	11,450	11,450	11,45
Peseta spagnola	11,202	11,202	11,16	11,202	11,14	11,20	11,200	11,202	11,202	11,20

Media dei titoli del 27 dicembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	97,075
» 6% » » 1971-86	92,225
» 6% » » 1972-87	88,650
» 9% » » 1975-90	90,400
» 9% » » 1976-91	89 —
» 10% » » 1977-92	95,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	97,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16%	100.375
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,850
» » » » 1- 2-1983/85	100,025
» » » » 1- 3-1983/85	99,950
» » » » 1- 4-1983/85	100 —
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
» » » » 1- 6-1983/85	101,075
» » » » 1- 1-1982/86	101,950
» » » » 1- 3-1982/86	101,700
» » » » 1- 5-1982/86	102,475
» » » » 1- 6-1982/86	103 —
» » » » 1- 7-1982/86	102,100
» » » » 1- 8-1982/86	101,750
» » » » 1- 9-1982/86	101,400
» » » » 1-10-1982/86	101,200
» » » » 1-11-1982/86	101,875
» » » » 1-12-1982/86	102,225
» » » » 1- 7-1983/86	100,925
» » » » 1- 8-1983/86	100,150
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1983/86	100,125
» » » » 1- 1-1983/87	102,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	101,550
» » » » 1- 3-1983/87	101,325
» » » » 1- 4-1983/87	101,750
» » » » 1- 5-1983/87	101,775
» » » » 1- 6-1983/87	102,575
» » » » 1-11-1983/87	100,850
» » » » 1-12-1983/87	101,700
» » » » 1- 7-1983/88	102,100
» » » » 1- 8-1983/88	101,775
» » » » 1- 9-1983/88	101,675
» » » » 1-10-1983/88	101,600
» » » » 1-11-1983/88	102,350
» » » » 1- 1-1984/88	101,325
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	99,925
» » » » 1- 6-1984/88	100,150
» » » » 1-11-1983/90	102,350
» » » » 1-12-1983/90	102,800
» » » » 1- 1-1984/91	102,575
» » » » 1- 2-1984/91	101,950
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 1- 4-1984/91	100,575
» » » » 1- 5-1984/91	100,600
» » » » 1- 6-1984/91	101 —
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	99,800
» » » 17% 1- 5-1985	100,600
» » » 17% 1- 7-1985	102,100
» » » 17% 1-10-1985	101,675
» » » 16% 1- 1-1986	102,075
» » » 14% 1- 4-1986	99,975
» » Nov. 12% 1-10-1987	97,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,875
» » » » 1983/90 11,50%	102,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1933 —
Marco germanico	616,275
Franco francese	201,700
Fiorino olandese	546,375
Franco belga	30,786
Lira sterlina	2265,750
Lira irlandese	1926,500
Corona danese	172,950
Dracma	15,150
E.C.U.	1372,400
Dollaro canadese	1466,250
Yen giapponese	7,763
Franco svizzero	746,100
Scellino austriaco	87,842
Corona norvegese	213,365
Corona svedese	216,305
FIM	297,100
Escudo portoghese	11,490
Peseta spagnola	11,201

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione. (Provvedimento n. 48/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 33 del 28 dicembre 1983;
Vista la legge 21 luglio 1984, n. 362;
Visto il decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984;
Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo di vendita al consumo del metano compresso in bombole per uso autotrazione per effetto del maggior costo della materia prima e dei maggiori costi di compressione e di distribuzione;
Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza 1° gennaio 1984, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifero non inferiore a 8.500 calorie per mc. per consegna al compratore, è fissato in L. 500 mc., IVA e imposta di consumo incluse.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(7156)

Prezzi dei concimi fosfatici e composti (Provvedimento n. 50/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 19/84 del 21 giugno 1984;
Considerato che il prezzo delle materie prime importate per ottenere i prodotti in argomento ha registrato rilevanti aumenti di natura valutaria;
Ritenuto che i nuovi prezzi vanno determinati sulla base delle risultanze emesse in occasione del richiamato provvedimento del 21 giugno 1984, aggiornando esclusivamente il valore del dollaro da 1.600 a 1.800 lire, e proiettando l'incidenza soltanto sull'anidride fosforica e sul potassio;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il provvedimento C.I.P. n. 19 del 21 giugno 1984 viene modificato come segue:

1) Le tabelle 2 e 3 del punto *A* sono sostituite dalle seguenti:

Tab. 2 - Prezzo base a destino dei concimi fosfatici:

quote unitarie (L./unità P_2O_5 solubile):	
perfosfato (fino a 24 unità)	902
perfosfato (da 25 a 37 unità) .	826
perfosfato (oltre 37 unità) .	767
quote aggiuntive (L./q.le):	
quota di granulazione .	1.200
quota per merce resa insaccata partenza .	1.000
quota per trasporto franco destino .	variabile

Tab. 3 - Prezzo base a destino dei concimi composti:

quote variabili (L./unità):	
azoto ammoniacale, nitrico, ureico (N) .	820
anidride fosforica solubile (P_2O_5)	906
ossido di potassio - cloruro (K_2O) .	366
ossido di potassio - solfato (K_2O) . .	596
quote fisse (L./q.le):	
quota di granulazione (solo complessi) . . .	1.100
quota per resa a destino di merce imballata in sacchi di plastica	2.900

2) I prezzi base a destino dei fosfati di ammonio, comprensivi delle quote aggiuntive, sono fissati in L. 630 per unità, da applicarsi alla somma delle unità di azoto e di anidride fosforica solubile contenute in ciascun prodotto.

3) Restano confermate tutte le disposizioni del provvedimento C.I.P. n. 19/1984 non modificate dal presente provvedimento.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(7157)

Prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate (Provvedimento n. 51/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Visto il provvedimento n. 32/1982 in data 31 luglio 1982;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, che modifica le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto:

Delibera:

Con decreto 1° gennaio 1985 i prezzi massimi al consumo della carne di bovino adulto congelata ed allo stato di scongelazione sono fissati come segue per tutto il territorio nazionale, IVA inclusa:

1) Carne bovina allo stato di scongelazione ed allo stato di congelazione non preconfezionata sottovuoto:

a) *Polpa scelta del quarto posteriore*:
quattro tagli . . . . L. 8.250/kg

b) *polpa scelta del quarto anteriore*:
tagli dei muscoli e della spalla (reale e fracosta o corrispondenti denominazioni locali) . . L. 7.500/kg

c) *polpa comune*:
(altri tagli non precedentemente elencati, ritagli di polpa scelta e ossobuchi con osso) . . . L. 4.350/kg

2) Carne bovina preconfezionata sottovuoto allo stato di congelazione:

a) *polpa scelta del quarto posteriore*:
quattro tagli . . . . L. 8.700/kg

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(7158)

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Segni, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 13 dicembre 1984 l'avv. Lucio De Angelis, nato a Roma il 12 luglio 1929, è stato nominato commissario straordinario e i signori: dott. Francesco Rizzo, nato a Roma il 28 ottobre 1938, dott. Giuseppe Medini, nato a Berra (Ferrara) il 7 gennaio 1924 e dottor Eugenio Pinto, nato a Taranto il 20 settembre 1959, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa Rurale ed Artigiana di Segni, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Segni (Roma), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7159)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso l'Università di Reggio Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico (settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica, di cui alla tabella *N* annessa alla legge 14 agosto 1982, n. 590, presso la cattedra di diritto e legislazione urbanistica ed edilizia del corso di laurea in architettura della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università di Reggio Calabria, via Fata Morgana, 2, 89100 Reggio Calabria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

(7169)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Matera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 9 maggio 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Matera;

Visto il decreto ministeriale in data 24 luglio 1984 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Matera, nell'ordine appresso indicato:

1)	Matarese Francesco	punti	135,731	su 174
2)	Gambassi Enrico	»	132,713	»
3)	Iaculli Giuseppe	»	127,435	»
4)	Rizzo Guido	punti	126,559	su 174
5)	Conforti Gerardo (ammesso con riserva)	»	122,424	»
6)	Fisicaro Antonio	»	121,515	»
7)	Domina Mariano	»	121,080	»
8)	Galatro Vittorio	»	120,059	»
9)	Olivieri Antonio	»	119,049	»
10)	Di Caprio Salvatore	»	118,033	»
11)	Castellaneta Nicola	»	117,392	»
12)	Caruso Michele	»	117,124	»
13)	Scorza Saverio	»	117,007	»
14)	Ciraulo Giorgio	»	116,616	»
15)	Giraldo Mario (ammesso con riserva)	»	116,590	»
16)	Caccavale Antonio	»	115,686	»
17)	Nitti Gabriele	»	115,439	»
18)	Molinaroli Felice	»	115,320	»
19)	Frisi Doro	»	115,223	»
20)	Picone Crescenzo	»	114,439	»
21)	Patriarca Mario	»	114,020	»
22)	Giordano Giovanni	»	114,005	»
23)	Muzzi Vitantonio	»	113,747	»
24)	Luchetti Loreto	»	113,433	»
25)	Bove Romano	»	113,254	»
26)	Magoni Beniamino	»	112,966	»
27)	Barbara Francesco	»	111,559	»
28)	Scherillo Antonio	»	111,460	»
29)	Franco Vincenzo	»	110,810	»
30)	Matassa Lidio	»	110,265	»
31)	Donato Antonio	»	109,712	»
32)	Navarra Giuseppe	»	109,627	»
33)	Fontanas Giovanni	»	109,250	»
34)	Longo Libero Benito	»	109,074	»
35)	Santoro Domenico	»	108,191	»
36)	Licata S. Antonio	»	108,108	»
37)	Ilardo Rosario	»	108,082	»
38)	Scalzo Guido	»	107,598	»
39)	Bascetta Michelangelo	»	107,227	»
40)	Zaffuto Paolo	»	107,168	»
41)	Totaro Francesco	»	106,824	»
42)	Ugolotti Enrico	»	106,767	»
43)	Monea Luigi	»	106,616	»
44)	Savignano Aldo	»	106,477	»
45)	Luzzi Francesco	»	105,429	»
46)	Rizzo Gerlando	»	105,143	»
47)	Amico Salvatore	»	103,756	»
48)	Spada Giuseppe	»	102,430	»
49)	Di Turi Domenico	»	102,277	»
50)	D'Anna Giuseppe	»	101,420	»
51)	Maiorano Italo	»	98,397	»
52)	Bigoni Riccardo	»	96,520	»
53)	Dell'Utri Salvatore	»	96,502	»
54)	D'Apolito Vincenzo	»	95,911	»
55)	Iacopino Giuseppe	»	94,640	»
56)	Priolo Vincenzo	»	91,528	»
57)	Plumari Paolo	»	88,890	»
58)	Petrocelli Vincenzo	»	86,607	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(6957)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità *medicinali*	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227